

MODALITA' PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE PROVINCIALI

NORME GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE PER I COMUNI

articolo 1

Le palestre degli istituti scolastici provinciali, per il loro utilizzo extrascolastico a fine sportivo, sono affidate dalla Provincia di Mantova ai comuni presso cui sono ubicate;

articolo 2

Le amministrazioni comunali, dei comuni sedi di istituti scolastici provinciali, saranno tenute a comunicare alla Provincia la propria accondiscendenza e/o l'indisponibilità all'assunzione della gestione.

Le comunicazioni dovranno pervenire alla Provincia di Mantova entro il mese di luglio di ogni anno.

articolo 3

Le richieste d'uso, da parte delle associazioni sportive locali, dovranno essere inoltrate ai comuni/gestori che si cureranno di trasmetterne copia, per opportuna conoscenza, all'istituto scolastico interessato e alla Provincia.

Le assegnazioni, i dati conoscitivi delle associazioni, e gli orari di utilizzo, verranno riportati, a cura dei Comuni, nelle schede/palestra appositamente predisposte che, per conoscenza, verranno trasmesse agli uffici di competenza della Provincia e dell'istituto scolastico interessato.

articolo 4

Tra la Provincia di Mantova, i comuni affidatari e le associazioni concessionarie dell'utilizzo, verranno stipulati e sottoscritti appositi atti convenzionali.

Per quanto di competenza della Provincia di Mantova, le modalità di gestione/utilizzo extrascolastico delle palestre, gli schemi di protocollo/convenzione con i comuni e/o le associazioni e la scheda/palestra, saranno approvati con apposito Decreto Presidenziale;

articolo 5

I comuni/gestori e/o le associazioni concessionarie dell'utilizzo dovranno assumere l'impegno e le responsabilità di attivare i servizi di sorveglianza e pulizia dei locali utilizzati, facendosi anche carico delle spese da essi derivanti, garantendo, per tutto il periodo della concessione, il massimo della sicurezza e della pulizia dei locali utilizzati.

articolo 6

I Comuni/gestori dovranno accertarsi e cautelarsi affinché le associazioni sportive assegnatarie della palestra rispettino le seguenti disposizioni:

a) assumere le responsabilità civili e patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli impianti e dell'attrezzatura esonerando la Provincia, il Comune e la Scuola dalle responsabilità per eventuali danni arrecati a cose e persone che si realizzino durante l'utilizzo dei locali e/o delle attrezzature concesse;

b) mantenere i locali e l'attrezzatura concessi, fatto salvo per il normale deterioramento d'uso, nelle condizioni iniziali per essere utilizzati dalla scuola e rispondere di eventuali danneggiamenti ad essa arrecati;

c) ottemperare ai decreti ministeriali n.169/2013 e n.149/2017 (Decreto "Balduzzi" e successivo decreto "Linee Guida sulla dotazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici" dei Ministeri Salute e Sport) provvedendo alla dotazione, presso la palestra e gli impianti sportivi utilizzati, di un defibrillatore semiautomatico DAE o AED regolarmente funzionante e della presenza, obbligatoria, di personale appositamente formato al relativo utilizzo.

E' inoltre fatto obbligo ai comuni accertarsi che, in ottemperanza all'art.50, comma 3, del D.M. 44/01, le associazioni fruitrici delle palestre abbiano stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

articolo 7

La Provincia di Mantova si farà direttamente carico delle spese di manutenzione degli impianti, dell'illuminazione, dei consumi d'acqua e del riscaldamento dei locali utilizzati in orario extra scolastico, richiedendo ai comuni/ gestori il rimborso forfettario delle spese sostenute mediante il versamento di una quota oraria il cui ammontare sarà annualmente approvato con apposito Decreto presidenziale. Le modalità e le date dei versamenti delle quote saranno espressamente indicati nelle apposite convenzioni.

Il comune, a fronte delle spese di gestione sostenute, potrà richiedere alle associazioni sportive assegnatarie e fruitrici della palestra una quota oraria di utilizzo.

E' assolutamente vietato lo scopo di lucro che è motivo di decadenza istantanea della concessione.

articolo 8

I Comuni/gestori, tramite i responsabili designati ed indicati nelle predisposte convenzioni, saranno tenuti a segnalare tempestivamente alla Provincia e all'Istituto Scolastico interessato, eventuali inadempienze, inosservanze o danni arrecati durante l'utilizzo dei locali e delle attrezzature da parte delle società sportive.

NORME GENERALI RELATIVE ALLA CONCESSIONE D'USO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

articolo 1

In assenza di accondiscendenza e/o mancata assunzione, da parte del Comune, della volontà di assumere la gestione della palestra e in presenza della dichiarata indisponibilità di spazi di propria proprietà utili allo scopo, la Provincia di Mantova, potrà concedere l'utilizzo temporaneo delle palestre alle associazioni sportive richiedenti.

Le richieste di spazi palestra dovranno essere inoltrate dalla associazioni richiedenti, al proprio Comune ed in copia conforme alla Provincia di Mantova, corredate dei dati anagrafici, dallo statuto, dall'indicazione dell'attività sportiva e dalle date e dagli orari di utilizzo occorrenti.

articolo 2

Nelle indisponibilità suddette, per ottenere la concessione di utilizzo extrascolastico temporaneo delle palestre provinciali, le associazioni sportive richiedenti saranno tenute a stipulare appositi accordi e/o disciplinari d'uso direttamente con la Provincia nei quali saranno definiti e regolamentati i rapporti, le responsabilità, gli orari e le quote orarie previste per il rimborso forfettario delle spese di manutenzione, utenza e riscaldamento..

articolo 3

La Provincia si riserva il diritto di vietare la concessione o l'ingresso agli impianti di proprietà ad associazioni o persone che non presentino le richieste garanzie o che siano recidive di infrazioni al patrimonio pubblico e/o alle presenti norme generali, di cui non è ammissibile in alcun modo invocarne l'ignoranza.

NORME GENERALI RELATIVE ALL'UTILIZZO

articolo 1

Le associazioni sportive concessionarie dell'utilizzo extrascolastico e fruitrici delle palestre provinciali, tramite i loro dirigenti/responsabili, dovranno obbligatoriamente provvedere all'osservanza delle disposizioni riportate all'art.6 delle presenti modalità e alle disposizioni seguenti:

- a) presentarsi, ad assegnazione avvenuta, agli uffici di competenza dell'istituto scolastico per il ritiro delle consegne relative all'utilizzo degli impianti/attrezzature e dei locali ottenuti in concessione d'uso.
- b) compilare e sottoscrivere la scheda/palestra, appositamente redatta e uniformata per ogni palestra corredandola di tutti i dati richiesti.
- c) garantire la loro vigile presenza, durante l'utilizzo della palestra.

articolo 2

I gestori e i concessionari d'uso saranno obbligati ad utilizzare le palestre e le attrezzature, rispettando rigorosamente i giorni e gli orari di assegnazione concessi. In considerazione delle condizioni logistiche e delle prioritarie occorrenze didattiche, la Provincia, verificata la totalità delle richieste e la disponibilità e la fruibilità generale degli spazi, si riserva di effettuare le assegnazioni di palestre in giorni ed orari diversi da quelli richiesti.

articolo 3

I comuni/gestori e le associazioni concessionarie dell'utilizzo sono tenuti a non svolgere attività diverse da quella per la quale è stata concessa la palestra.

E' fatto assolutamente divieto di usare attrezzi che possano arrecare danno alle strutture e agli ambienti.

Le associazioni fruitrici, tramite i responsabili designati ed indicati nelle rispettive atti convenzionali, saranno tenuti a segnalare tempestivamente alla Provincia e all'Istituto Scolastico, eventuali inadempienze, inosservanze o danni arrecati durante l'utilizzo dei locali e delle attrezzature concesse.

I comuni/gestori saranno tenuti a far rispettare tali divieti e risponderanno delle eventuali inadempienze od irregolarità che potrebbero verificarsi da parte delle società fruitrici.

articolo 4

I comuni/gestori e le associazioni concessionarie dell'utilizzo si obbligano a sollevare la Provincia e la Scuola da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'uso improprio degli impianti e delle attrezzature, nonché a risarcire la Provincia e/o la Scuola dei danni a persone e cose che si dovessero verificare in dipendenza della concessione.

articolo 5

L'accettazione della gestione e della concessione dell'uso extrascolastico delle palestre provinciali comporta l'assunzione della responsabilità civile e patrimoniale oltre al risarcimento materiale e morale, per ogni danno che si verificasse agli atleti stessi o a terzi

o a impianti, attrezzature, servizi, spogliatoi, derivante od imputabile allo svolgimento dell'attività e all'utilizzo stesso dei locali concessi in gestione e in uso.

articolo 6

Gli utilizzi extrascolastici delle palestre potranno avere inizio solo successivamente alla sottoscrizione, da parte dei rappresentanti legali di entrambe le parti, degli appositi atti convenzionali.

articolo 7

In caso di particolari necessità ed occorrenze la Provincia si riserva la facoltà di sospendere, previa appropriata comunicazione scritta, la concessione dell'impianto.

articolo 8

Il mancato rispetto delle presenti modalità comporterà a carico del trasgressore, gestore e/o utilizzatore, la decadenza dalla concessione senza alcun risarcimento o indennità di sorta.